

Peraltro il trasferimento di beni consistente nella cosiddetta fondazione fiduciaria potrebbe apparire assimilabile al *trust*, istituto ammesso nel nostro ordinamento a seguito della Convenzione dell'Aja del 1985, ratificata in Italia con legge 9 ottobre 1989, n. 364. Contro l'inquadramento della fondazione fiduciaria nel *trust* e la sua ammissibilità nel nostro ordinamento potrebbe addursi la non pacifica ammissibilità dei *trust* interni<sup>82</sup>, l'altrettanto discussa efficacia reale del *trust*<sup>83</sup>. Se assimilabile al *trust*, lo schema della fondazione fiduciaria non può essere ipotesi di fondazione non riconosciuta: il *trust* determina un patrimonio «segregato» («*segregated fund*»), non il sorgere di un soggetto giuridico.

## 6. Il patrimonio

Si è già accennato che elementi costitutivi della fondazione sono lo scopo e il patrimonio. Lo scopo è la causa giustificativa della fondazione, costituita per il suo perseguimento; il patrimonio è il mezzo per il raggiungimento dello scopo. Da qui lo stretto legame, «l'intreccio»<sup>84</sup> tra scopo e patrimonio, da cui la necessità di adeguatezza del patrimonio al raggiungimento dello scopo, diversamente valutata nell'evoluzione dell'istituto.

La configurazione del patrimonio quale elemento essenziale della

<sup>82</sup> Il problema principale in tema di ammissibilità dei *trust* interni riguarda la legge applicabile non essendo l'istituto disciplinato dal nostro ordinamento. In dottrina, tra gli Autori favorevoli, si citano: S. Bartoli, A. Busato, M. Lupoi; tra gli Autori sfavorevoli: L. Lenzi, M. C. Malaguti, P. Schlesinger. La giurisprudenza di merito propende quasi unanimemente per l'ammissibilità del *trust* interno; non vi sono, nella materia, pronunce di legittimità. Parimenti, le Conservatorie dei Registri Immobiliari hanno acconsentito alla trascrizione di *trust*; altrettanto dicasi per l'Agenzia delle Entrate.

<sup>83</sup> È discussa in dottrina l'efficacia reale o obbligatoria del *trust*. Secondo lo schema del *trust*, questo attribuisce al *beneficiary* una posizione giuridica (*equitable estate* o *equitable interest* o *equitable ownership*) opponibile ai terzi. S. Bartoli, *Il trust*, Milano, 2001, osserva che il *beneficiary* può proporre azione non soltanto nei confronti del *trustee*, ma anche nei confronti dei terzi.

<sup>84</sup> L'espressione è di A. Fusaro, voce «Fondazione», in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione Civile*, vol. VIII, 1992, p. 363.